

CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE N.

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in n.3 originali, FICONTINUO S.p.A. (di seguito "FICONTINUO") e il "DELEGANTE" come di seguito identificato

Dati del DELEGANTE

Cognome:	Nome:		
Nato a:	in data	C.F.:	
Residente in:	Prov:	Indirizzo:	CAP:
Documento:	N°	Rilasciato il:	da:
Dipendente dal:	Qualifica:		
		Scadenza:	

Dati del datore di lavoro

Denominazione:			
Partita IVA:	Codice Fiscale:	Tel:	
Con sede in :	Città:		CAP:

convengono di stipulare il contratto di finanziamento rimborsabile con delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile secondo le modalità stabilite nelle condizioni contrattuali di seguito riportate.

Prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito

A) Montante:	A1) n. rate:	A2) importo di ciascuna rata:
B) Interessi:	B4) Finanziato:	B1) T.A.N. ; B2) T.A.E.G. ; B3) T.E.G.
C) Commissioni di attivazione (comprendenti delle spese di istruttoria):	C1) Spese di istruttoria:	
D) Commissioni di gestione:		
E) Provvigioni all'intermediario del credito:		
F) Imposta di Bollo: Imposta di bollo assolta in modo virtuale - aut. Agenzia Entrate n. 58731/2017		
G) Costi incasso rate:		
H) Saldo al richiedente:		
Formula prospetto finanziario: H = A-B-C-D-E-F-G		

La misura degli interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Il sottoscritto si obbliga a rimborsare a FICONTINUO S.p.A. le rate di cui al suddetto prospetto, mediante numero quote, mensili e consecutive, di Euro cadauna.

_____, IL DELEGANTE _____

Il sottoscritto, dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, dichiara di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole del Regolamento contrattuale dell'operazione di finanziamento ed in particolare, anche ad ogni effetto degli artt. 1341 e 1342 C.C., di approvare espressamente: Art 1 - Perfezionamento del contratto; Art 2 - Erogazione - Modalità e termini di rimborso; Art 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzione altri prestiti. Compensazione; Art. 4 - Costi a carico del DELEGANTE; Art. 5 - Modalità di pagamento/Mandato al Datore di Lavoro; Art. 6 - Copertura Assicurativa Vita e Danni; Art. 7 Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento; Art. 8 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; Art 9 - Rimborso anticipato; Art. 10 Diritto di recesso; Art. 11 - Portabilità; Art 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine; Art 14 - Tecniche di comunicazione a distanza; Art. 15 - Obblighi del DELEGANTE; Art. 16 - Procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 17 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Art 18 - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 C.C.; Art. 19 - Oneri e spese; Art. 20 Cessione dei crediti; Art. 21 - Legge applicabile e Foro competente.

_____, IL DELEGANTE _____

Il sottoscritto dichiara sotto propria responsabilità che le notizie fornite nel presente modulo sono complete e veritiere, di aver ricevuto il presente contratto completo in ogni sua parte e di aver esaminato tutti gli articoli del Regolamento contrattuale dell'operazione di finanziamento e che tutti dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara altresì: di aver ricevuto copia dell'informativa ex art 13 D.Lgs. 196/03, della tabella contenente la "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura", del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", della Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché delle condizioni espresse nel Regolamento contrattuale dell'operazione di prefinanziamento, corpo unico di questo contratto.

Il sottoscritto dichiara altresì di essersi avvalso non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il Cliente non si è avvalso del diritto in parola).

_____, IL DELEGANTE _____


Il sottoscritto dichiara di voler ricevere gratuitamente le comunicazioni contrattuali previste a norma di legge e per gli effetti dell'art. 12 del REGOLAMENTO CONTRATTUALE:

- a mezzo lettera all'indirizzo: _____
 a mezzo e-mail all'indirizzo: _____

_____, IL DELEGANTE _____

Per FICONTINUO SpA sottoscrive il presente contratto:

Il sottoscritto dichiara di essere legittimato a consegnare il presente contratto al Cliente, per come sopra meglio identificato, così come previsto dalla convenzione in essere tra me e FICONTINUO S.p.A. Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi della Legge 231/2007, che le firme di cui al presente contratto sono vere ed autentiche e che sono state personalmente apposte dal richiedente in mia presenza, i cui dati personali riportati nel seguente contratto sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti in originale.

 FICONTINUO SpA L'Amministratore Delegato Massimiliano de Salazar	Timbro e firma dell'Intermediario del Credito
---	--

Il presente contratto consente di ottenere un prestito rimborsabile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro a FICONTINUO S.p.A., con sede in Via A. Farnese n. 4, Roma, - capitale sociale € 6.000.000 interamente versato - tel. 06.85.35.75.37 - fax. 06.95.22.63.99 - e-mail info@FICONTINUO.com - codice fiscale e partita IVA 02597720792 - REA RM 1104664, Società Finanziaria iscritta all'elenco Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB al n. 141, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS al n. E000201510 (di seguito "FICONTINUO"), previo conferimento da parte del DELEGANTE, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Il prestito con delegazione di pagamento (di seguito il "Prestito") è regolato dagli articoli 1198, 1269 e 1723, comma 2, del Codice Civile e con gli effetti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (di seguito, il "DPR 180/1950") e dal relativo regolamento D.P.R. 28/7/1950 n. 895, dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile (la "NORMATIVA DI RIFERIMENTO"), nonché dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle condizioni economiche riportate nel documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito, il "SECCI"), consegnato al richiedente preliminarmente alla conclusione del contratto e da questo sottoscritto, allegato e riportato quale frontespizio del presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

IL PRESTITO è una operazione mediante la quale FICONTINUO consegna una data quantità di denaro al DELEGANTE che si obbliga al rimborso della somma mutuata e al pagamento dei relativi interessi mediante delegazione di pagamento di quote del proprio stipendio, salario o trattamento economico nei modi e nei termini stabiliti dalle presenti condizioni generali di contratto.

Le previsioni contenute in questo contratto sono applicabili al DELEGANTE che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il contratto si concluderà mediante sottoscrizione tra le parti a seguito di verifica, da parte di FICONTINUO della presenza di tutte le condizioni di legge, e delle relative al merito creditizio del DELEGANTE ed alla correttezza della documentazione precontrattuale, a tal fine necessarie.

IL DELEGANTE prende atto e accetta che l'erogazione del finanziamento è espressamente subordinata all'avveramento delle condizioni indicate negli articoli 2 e 6 che seguono in forma e sostanza soddisfacente per FICONTINUO e che, pertanto, FICONTINUO avrà facoltà di non erogare il finanziamento e risolvere il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12 in caso di loro mancato verificarsi.

Art 1 - Perfezionamento del contratto

Il presente contratto di prestito si considera perfezionato al momento della sottoscrizione tra le parti (anche attraverso propri procuratori). Con la sottoscrizione del presente contratto, il DELEGANTE è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della FICONTINUO, con effetto al momento dell'erogazione in suo favore, dell'importo globale lordo indicato alla lettera A del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, che si obbliga a restituire mediante la cessione *pro solvendo*, con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c., dal DPR 180/1950 e dalla "NORMATIVA DI RIFERIMENTO", del numero di quote fisse della propria retribuzione, indicate alla lettera A1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, uguali, mensili, consecutive e dell'importo indicato alla lettera A2 e al punto 2) del SECCI, comprensive della quota di ammortamento del capitale e degli interessi.

Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è quella indicata al punto 2) del SECCI, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Resta inteso che, in caso di conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contratto non potrà dirsi perfezionato fino alla data di ricevimento da parte di FICONTINUO del contratto debitamente sottoscritto dal DELEGANTE.

Art 2 - Erogazione - Modalità e termini di rimborso

L'erogazione del PRESTITO avverrà, tramite accredito in conto corrente o assegno circolare intestato al DELEGANTE, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte di FICONTINUO, e in forma e sostanza per la stessa soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria, secondo il giudizio di FICONTINUO, ivi compresi il benessere del datore di lavoro del DELEGANTE (di seguito, il "Datore di Lavoro Delegato") e tutta l'ulteriore documentazione necessari per garantire la validità, l'efficacia della delegazione eseguita con il presente contratto.

Resta inteso che l'inesattezza/non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal DELEGANTE e della documentazione prodotta, anche relativamente a dati stipendiali, emersa a seguito dell'acquisizione del certificato di stipendio o di altri documenti, può comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12.

Il versamento dell'importo finanziato indicato alla lettera B4 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2 del SECCI verrà effettuato in unica soluzione a diretto favore del DELEGANTE, secondo le modalità indicate nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, detratto degli importi delle commissioni, delle provvigioni, delle imposte e delle spese dovute alla FICONTINUO, indicate nel prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e ai punti 2) e 3) del SECCI, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il DELEGANTE prende atto e accetta che per la detrazione delle commissioni, delle provvigioni, delle imposte e delle spese a suo carico, la somma a lui erogata ammonterà a quella indicata alla lettera H del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto, come meglio precisato all'articolo 3 che segue.

IL PRESTITO si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) indicato alla lettera B1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 3) del SECCI, fisso per tutta la durata del finanziamento

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese", ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi. Il DELEGANTE ha diritto a ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una relativa tabella di ammortamento.

Art 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzioni altri prestiti. Compensazione

È facoltà del DELEGANTE richiedere a FICONTINUO un'anticipazione a valere sull'importo del finanziamento richiesto, eventualmente finalizzata all'estinzione di precedenti prestiti in essere, da liquidarsi prima che si siano verificate le condizioni per l'erogazione del PRESTITO (di seguito, l'"Anticipazione").

Le condizioni economiche relative all'ANTICIPAZIONE saranno determinate al momento dell'eventuale erogazione dell'ANTICIPAZIONE da parte di FICONTINUO.

All'atto dell'erogazione del PRESTITO, FICONTINUO è autorizzata sin d'ora a trattenere l'importo dell'ANTICIPAZIONE dal saldo dovuto al DELEGANTE e meglio indicato alla lettera H del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e di cui al presente contratto.

Qualora, per qualsiasi ragione, non dovessero verificarsi le condizioni necessarie per l'erogazione del PRESTITO, ovvero il presente contratto dovesse essere risolto, anche ai sensi del successivo articolo 11, o comunque venire ad altro titolo inefficace, il DELEGANTE sarà tenuto a restituire l'importo ricevuto a titolo di ANTICIPAZIONE nei termini e nelle modalità convenute con la FICONTINUO all'atto dell'erogazione dell'ANTICIPAZIONE. Nel caso di ritardo nella restituzione dell'ANTICIPAZIONE, matureranno interessi di mora nella misura determinata nel presente contratto.

Al momento dell'erogazione del PRESTITO, FICONTINUO è altresì autorizzata a trattenere in compensazione sul saldo dovuto al DELEGANTE gli importi occorrenti per l'estinzione di precedenti prestiti e/o accantonamenti gravanti sullo stipendio realizzata con il consenso del DELEGANTE. A tal riguardo, il DELEGANTE ratifica fin d'ora, in via preventiva ogni estinzione di prestiti e vincoli gravanti sugli emolumenti compiuti dalla FICONTINUO.

Art 4 - Costi a carico del DELEGANTE

Il DELEGANTE, in sede di liquidazione del PRESTITO, riconoscerà a FICONTINUO, in un'unica soluzione mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, che il DELEGANTE medesimo autorizza ora per allora, gli importi indicati alle lettere B, C, D, E, F, G del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e ai punti 2) e 3) del SECCI, rispettivamente per: B) gli **interessi annui nominali** per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile; C) le **commissioni di attivazione** dovute a FICONTINUO alla cui organizzazione il DELEGANTE ha ritenuto di rivolgersi per la ricerca, l'eventuale intermediazione e l'attivazione della soluzione finanziaria a suo interesse, a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del PRESTITO, nonché dei rischi e oneri connessi; D) le **commissioni di gestione** dovute a FICONTINUO per l'attività di gestione del PRESTITO nel corso della sua durata, inclusi gli oneri amministrativi e contabili di gestione del credito, dei rischi dello stesso e l'attività nei confronti del Datore di Lavoro Delegato; E) le **commissioni per l'intermediario del credito** dovute all'agente in attività finanziaria o al mediatore creditizio al quale il DELEGANTE si è discrezionalmente e liberamente rivolto e con il quale ha pattuito il compenso, per l'attività prestata sino all'erogazione del PRESTITO; F) l'importo del bollo ai sensi di legge; G) i **costi di incasso rate** reclamati dal datore di lavoro.

Art 5 - Modalità di pagamento/Mandato al Datore di Lavoro

Per il rimborso del Prestito il DELEGANTE conferisce al proprio Datore di Lavoro da cui dipende mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 comma 2 del codice civile per prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota prevista a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili a FICONTINUO con bonifico sulle coordinate IBAN IT 21 G 02008 04404 000401323262.

FICONTINUO potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

In caso di mutamento del Datore di Lavoro Delegato, il DELEGANTE, qualora passasse alle dipendenze di altro Datore di Lavoro, autorizza fin da ora FICONTINUO a notificare il presente contratto al nuovo Datore di Lavoro, affinché questo operi sulla retribuzione che gli corrisponderà, fino all'estinzione del Prestito, la ritenuta sulla quota mensile oggetto della delegazione. Il DELEGANTE si obbliga a denunciare il suo trasferimento a FICONTINUO.

Art 6 - Copertura Assicurativa Vita e Danni

Ai sensi del DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, i finanziamenti contro delegazione di pagamento devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 che precede, l'erogazione del PRESTITO è quindi subordinata alla presenza di idonea copertura assicurativa. Il DELEGANTE pertanto prende atto e accetta che FICONTINUO ha sottoscritto con una Compagnia assicurativa di proprio gradimento (di seguito, la "COMPAGNIA") e provvedendo al pagamento del relativo premio: a) una polizza vita a garanzia del rischio di premiorienza del DELEGANTE; b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del DELEGANTE. I costi complessivi delle polizze, ivi inclusi la corresponsione dei relativi premi assicurativi, sono a carico esclusivo di FICONTINUO.

Il DELEGANTE dovrà quindi rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto ex articolo 1919 c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sul suo stato di salute richieste dalla COMPAGNIA.

Resta inteso che, qualora per il rifiuto opposto dalla compagnia prescelta, venga a mancare la necessaria copertura assicurativa dell'operazione, l'erogazione del PRESTITO non potrà avvenire e il presente contratto dovrà dirsi automaticamente risolto ai sensi dell'articolo 12 che segue, salva la facoltà per la FICONTINUO, d'intesa con il DELEGANTE, di rivolgersi ad altra COMPAGNIA con la quale FICONTINUO abbia stipulato apposite polizze a garanzia dei rischi di cui ai punti a) e b) del paragrafo che precede.

Per le somme corrisposte a FICONTINUO dall'Assicuratore, questo, al di fuori dei casi di decesso del DELEGANTE, resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di FICONTINUO verso il DELEGANTE ed il relativo 1) Datore di Lavoro o altro soggetto depositario del trattamento di fine rapporti / indennità di quiescenza / trattamenti di fine servizio, 2) Fondo Pensione, 3) Istituto di Previdenza obbligatoria.

Art 7 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del PRESTITO a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo interessi di mora al tasso indicato al punto 3) del SECCI.

Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà di FICONTINUO di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1456, comma 2 c.c.

La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dove non si intenderebbe in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Art 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Il DELEGANTE approva specificamente che FICONTINUO possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni economiche applicate al presente contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al DELEGANTE con un preavviso minimo di due mesi.

La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dal DELEGANTE. In alternativa, e con l'accordo del DELEGANTE, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole.

La modifica si intende approvata se il DELEGANTE non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il DELEGANTE ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli al DELEGANTE. I precedenti commi risultano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del TUB; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui FICONTINUO intende procedere ad una modifica.

Art 9 - Rimborso anticipato

Il DELEGANTE ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il PRESTITO. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi, e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4 del SECCI.

In caso di rimborso anticipato, FICONTINUO ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento di cui all'art. 11.

Per effettuare il rimborso il DELEGANTE potrà rivolgersi a FICONTINUO che fornirà le indicazioni di dettaglio (ammontare dell'importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare in rimborso). Qualora il DELEGANTE non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Art 10 - Diritto di recesso

Il DELEGANTE può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 125 ter del TUB e, in caso di contratto concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche ai sensi dell'articolo 67 quaterdecies del D.Lgs. 206/2005 (di seguito, il "Codice del Consumo"). Il DELEGANTE che recede ne dà comunicazione a FICONTINUO inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al DELEGANTE alcuna spesa.

In caso di recesso successivo all'erogazione del finanziamento o di parte di esso, il DELEGANTE dovrà rimborsare in un'unica soluzione quanto ricevuto, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di ritardo nella restituzione di quanto dovuto, saranno dovuti interessi di mora nella misura indicata nel presente contratto.

Art 11 - Portabilità

Il DELEGANTE ha diritto di stipulare, senza spese né penali, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del PRESTITO, esercitando il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1202 Codice Civile e dell'art. 120 quater del TUB. L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.

Art 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine

FICONTINUO avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del DELEGANTE ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel verificarsi di: non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal DELEGANTE; elevazione di protesti in capo al DELEGANTE, oppure azioni esecutive conservative nei suoi confronti; mancato puntuale ed integrale pagamento a FICONTINUO anche di una sola rata del PRESTITO.

In tali ipotesi, il DELEGANTE potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e FICONTINUO potrà considerare risolto il contratto e, a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà chiedere al DELEGANTE il rimborso di ogni suo debito entro il termine di 15 giorni.

Integra, altresì, causa di risoluzione espressa del presente contratto il mancato avverarsi delle condizioni per l'erogazione del PRESTITO di cui agli articoli 2 e 6 che precedono.

Il DELEGANTE, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della decadenza dal beneficio del termine e/o dell'avvenuta risoluzione del contratto, deve rimborsare a FICONTINUO l'importo del debito residuo per capitale, interessi e spese accessorie.

Art 13 - Comunicazioni periodiche

FICONTINUO fornisce gratuitamente per iscritto alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal DELEGANTE, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga a FICONTINUO entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del DELEGANTE.

Art 14 - Tecniche di comunicazione a distanza

Ai sensi dell'art. 67-sexies decies del Codice del Consumo, il DELEGANTE presta il proprio consenso a che le comunicazioni relative al presente Contratto possano essere effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il DELEGANTE garantisce, altresì, di essere titolare dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera la FICONTINUO da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo mail o al numero di cellulare fornito.

Art. 15 - Obblighi del DELEGANTE

Nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la delegazione di pagamento, per patto espresso estende automaticamente i suoi effetti su ogni importo che al DELEGANTE venga liquidato.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro la delegazione di pagamento si estenderà sul trattamento di fine rapporto (TFR), sull'eventuale liquidazione della prestazione e sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il DELEGANTE consente che il Delegato trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della delegazione di pagamento e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il DELEGANTE medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

In caso di richiamo alle armi del DELEGANTE, la delegazione di pagamento estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al DELEGANTE medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata il debitore ceduto da cui dipende, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo a FICONTINUO.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il DELEGANTE fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza FICONTINUO, conferendo a quest'ultimo per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore.

A tal fine il presente contratto sarà notificato al fondo pensione cui il DELEGANTE dichiara di aderire. Nel caso in cui il DELEGANTE trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora FICONTINUO a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.

Art. 16 - Procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del Delegato, FICONTINUO potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme delegate in via privilegiata per la stessa qualità spettante al DELEGANTE, il quale rinuncia espressamente a favore di FICONTINUO e fino a completa estinzione della delegazione, alla facoltà di richiedere l'intervento del fondo di garanzia prevista dalla l. 297/82. Il DELEGANTE si impegna fin da ora a tenere indenne FICONTINUO da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria, nonché l'ammissione al passivo in casi di fallimento del Delegato.

Art 17 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il DELEGANTE potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della FICONTINUO inviando reclamo scritto a FICONTINUO S.p.A., Ufficio Reclami, Via A. Farnese, 4 - 00192 - Roma, oppure al fax 06.95.22.63.99 o per posta elettronica a reclami@FICONTINUO.com.

Se il DELEGANTE non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il DELEGANTE potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente a FICONTINUO. Il DELEGANTE può - singolarmente o in forma congiunta con FICONTINUO - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione di dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art 18 - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro attuale prima del pagamento di tutte le rate del presente prestito, il DELEGANTE conferisce fin d'ora mandato irrevocabile al datore di lavoro, con esonero di ogni responsabilità di quest'ultimo, a trattenere dal TFR l'importo comprensivo del debito residuo comunicato da FICONTINUO, e di cederlo a FICONTINUO. Il DELEGANTE inoltre, per la durata del prestito si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art 2120 c.c. come modificato dalla L 297/1982 se ed in quanto a lui applicabile. Gli eventuali oneri imposti dall'amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del DELEGANTE.

Art 19 - Oneri e Spese

Tutte le spese che FICONTINUO dovesse sostenere per atti giudiziari e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del Prestito personale, saranno a totale carico del DELEGANTE. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del DELEGANTE stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla FICONTINUO.

Art 20 - Cessione dei crediti

In caso di cessione del credito o del contratto da parte di FICONTINUO, il DELEGANTE può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva fare valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1249 c.c. Il DELEGANTE è informato della cessione del credito, a meno che FICONTINUO, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito.

Art 21 - Legge applicabile e Foro competente

La Legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed all'esecuzione del contratto, sarà competente il foro di residenza o di domicilio eletto dal DELEGANTE, come previsto dal Codice del Consumo, come di volta in volta modificato e/o integrato. FICONTINUO è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 - Roma.